

Verifica aree parcheggio - quale volume?

[Permalink](#)

Raw Message

Report

in assenza di disposizioni del prgc e simili, per verificare l'area parcheggio di edifici di abitazione (1 mq. ogni 10 mc.) che volume si calcola?

Il solo volume residenziale o anche quello non residenziale?

per esempio, se ho una villa con 5 vani abitabili e un locale di sgombero, nella verifica parcheggi metto anche il volume del loc. di sgombero?

Il volume lordo o netto? Estradosso o intradosso solai?

Avete riferimenti normativi?

Lo so che dovrei chiedere al tecnico comunale, ma preferisco risolverla prima da me.

--

Studio geometra MIRANO Dario

www.studiomirano.it

Progettazione - Direzione lavori - Catasto terreni e fabbricati -

Cartellonistica - Grafica 2D e 3D

Report

[Post by Studio MIRANO](#)

in assenza di disposizioni del prgc e simili, per verificare l'area parcheggio di edifici di abitazione (1 mq. ogni 10 mc.) che volume si calcola?

Avete riferimenti normativi?

Parti da qui per approfondire:

Legge 24 marzo 1989, n. 122

Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale (G.U. 6 aprile 1989, n. 80)

Art. 1 (omissis)

Art. 2

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a determinare i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi, con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni, anche ai fini dell' aggiornamento degli standards urbanistici relativamente alle

quantità minime da destinare a spazi per parcheggi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968.

2. L'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: «Art. 41-sexies. - Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione».

Ciao. Alberto

--

Posted via Mailgate.ORG Server - <http://www.Mailgate.ORG>

[Post by Studio MIRANO](#)

in assenza di disposizioni del prgc e simili, per verificare l'area parcheggio di edifici di abitazione (1 mq. ogni 10 mc.) che volume si calcola?

Avete riferimenti normativi?

Legge 24 marzo 1989, n. 122

...

E poi:

circ. Min. Lav. Pub. 28 ottobre 1967 n. 3210

http://www.sicet.it/urbanistica/leggi_urb/circmin_3210-67.htm

al punto 9 si dice:

- la cubatura, in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare a parcheggi, è costituita dalla sola cubatura destinata ad abitazione, uffici o negozi, con esclusione perciò delle altre parti dell'edificio: scantinati, servizi e cosiddetti "volumi tecnici".

Per le abitazioni, onestamente, ho sempre considerato il volume urbanistico.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
CIRCOLARE 28 ottobre 1967, n. 3210
Istruzioni per l'applicazione della legge 6 agosto 1967, n. 765,
recante modifiche ed integrazioni alla [legge urbanistica 17 agosto 1942, n.](#)
[1150](#)

(omissis)

9. Norme relative all'attività costruttiva, stabilite per le esigenze del traffico e della circolazione (articoli 18 e 19).

L'[art. 18](#) stabilisce che ogni edificio deve essere provvisto di spazi per il parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione, mentre l'art. 19 dispone che, a protezione delle strade al di fuori del perimetro dei centri urbani, l'edificazione non può avvenire a distanza inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli dei trasporti e dell'interno.

La disposizione dell'[art. 18](#) trova immediata applicazione e pertanto dal momento dell'entrata in vigore della legge non possono essere rilasciate nuove licenze edilizie per edifici sprovvisti di spazi per parcheggio nella misura stabilita da detto articolo.

In merito a tale disposizione sembrano necessarie le seguenti precisazioni, anche in relazione a specifici quesiti formulati dalle amministrazioni comunali:

- la norma ha portata generale e si applica a tutti gli edifici, in presenza od in assenza di qualsiasi momento urbanistico, e perciò anche nell'ambito dei piani di zona;
- la norma stessa non si applica, ovviamente, alle licenze concesse prima dell'entrata in vigore della legge 765, come pure alle volture, alle proroghe ed alle varianti riguardanti dette licenze;
- nella dizione "nuove costruzioni" sono comprese le ricostruzioni, ma non gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le modifiche: ciò in riferimento anche alla espressione usata nel primo comma dell'[articolo 18](#), ai fini del rilascio della licenza edilizia;
- "spazi per parcheggi" debbono intendersi gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra ed all'accesso dei veicoli;
- i parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente; ed anche in aree che non formino parte del lotto, purché siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, a mezzo di atto da trasciversi a cura del proprietario;
- la cubatura, in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare a parcheggi, è costituita dalla sola cubatura destinata ad abitazione, uffici o negozi, con esclusione perciò delle altre parti dell'edificio: scantinati, servizi e cosiddetti "volumi tecnici".

Alle disposizioni suddette ([art. 18](#) e 19) non è possibile, ovviamente, derogare neanche in sede di formazione degli strumenti urbanistici, nel senso che tali strumenti possono stabilire misure maggiori, ma non inferiori a quelle definite con il suddetto decreto interministeriale.